

# **COMUNE DI ROANA**



## **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE**

#### **DELLA TASSA**

##### **PER IL SERVIZIO RELATIVO**

###### **ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

###### **SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera di C.C. n° 107 del 03/11/1995  
Come modificato con delibera di C.C. n°04 del 31/01/1996

**COMUNE DI ROANA**

## Sommario

## Pag.

|        |                                                                        |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----|
| Art.1  | Istituzione della tassa rifiuti solido urbani..                        | 3  |
| Art.2  | Ambiti di applicazione della tassa.                                    | 3  |
| Art.3  | Particolare modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite   | 3  |
| Art.4  | Soggetti attivi e passivi                                              | 4  |
| Art.5  | Locali ed aree tassabili                                               | 4  |
| Art.6  | Locali ed aree intassabili                                             | 5  |
| Art.7  | Parti comuni                                                           | 5  |
| Art.8  | Multiproprietà e centri commerciali                                    | 6  |
| Art.9  | Criteri per la determinazione di agevolazioni e riduzioni              | 6  |
| Art.10 | Misurazione della superficie                                           | 6  |
| Art.11 | Gettito della tassa                                                    | 7  |
| Art.12 | Determinazione delle tariffe                                           | 7  |
| Art.13 | Criteri per la revisione delle tariffe                                 | 8  |
| Art.14 | Classificazione dei locali ed aree tassabili                           | 9  |
| Art.15 | Locali ed aree tassabili con superficie ridotta                        | 9  |
| Art.16 | Riduzione tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi | 10 |
| Art.17 | A agevolazioni e riduzioni                                             | 10 |
| Art.18 | Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni                       | 11 |
| Art.19 | Cumulo delle riduzioni                                                 | 11 |
| Art.20 | Tassa giornaliera di smaltimento                                       | 12 |
| Art.21 | Denunce                                                                | 13 |
| Art.22 | Inizio variazioni e cessazioni dell'occupazione e detenzione           | 13 |
| Art.23 | Accertamento                                                           | 14 |
| Art.24 | Riscossione                                                            | 14 |
| Art.25 | Rimborsi e sgravi                                                      | 14 |
| Art.26 | Controlli                                                              | 14 |
| Art.27 | Sanzioni                                                               | 14 |
| Art.28 | Contenzioso                                                            | 15 |
| Art.29 | Obblighi degli uffici comunali                                         | 15 |
| Art.30 | Norme abrogate                                                         | 15 |
| Art.31 | Disposizione transitorie e finali                                      | 15 |

## **ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. E' istituita nel Comune di Roana la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

## **ART.2 – AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.
2. La tassa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale, individuate dal Regolamento del servizio di nettezza urbana, ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1°, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Tributi del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
5. Nella zona in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta nelle misure stabilite dall'articolo 3 del presente Regolamento.

## **ART.3 - PARTICOLARE MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE NON SERVITE**

1. Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, gli occupati o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.
2. La tassa è dovuta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL CONTENITORE  
*Fino a 1.000 metri*  
*Oltre 1.000 metri*

PERCENTUALI DA APPLICARE  
*40%*  
*30%*

3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.
4. E' ammissibile in casi particolari relativi alla ubicazione degli immobili, che l'utente o gli utenti usufruiscono del servizio Raccolta rifiuti urbani da altri Comuni vicini con pagamento della, relativa tassa a detti Comuni e viceversa.

#### **ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidamente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Nel caso di abitazione a disposizione (2<sup>a</sup> casa) i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma primo, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi per i locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di finanziamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali.

#### **ART.5 – LOCALI ED AREE TASSABILI**

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall'articolo 6 del presente regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.

## **ART.6 – LOCALI ED AREE INTASSABILI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
  - . Locali destinati a centrale termica:
  - . vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche:
  - . locali, o parte di essi, occupate da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione):
  - . locali interclusi o impraticabili o in stato di abbandono, non soggetti a manutenzione:
  - . superfici destinate e attrezzate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superficie aperte al pubblico o destinate a servizi:
  - . locali non allacciati ai servizi a rete e privi di mobilio e suppellettili:
  - . edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto:
  - . locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici:
  - . locali adibiti a legnaie, soffitte, sottotetti e simili:
  - . fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione:
  - . i locali e le aree scoperte indicate all'articolo 62 comma quinto, del Decreto Legislativo n. 507/1993 (5).
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall'articolo 15 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicati nella denuncia prevista dall'art.21 del presente Regolamento.
5. Le condizioni di esclusione dell'applicazione del tributo dovranno essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.

## **ART. 7- PARTI COMUNI**

1. le parti comuni del condominio, a disposizione del condomino, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali lastricati solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono soggette alle norme del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall'art.21 del presente Regolamento, non evidenzia in modo esplicito la quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del condominio è imputabile al contribuente, la stessa verrà calcolata d'ufficio secondo i seguenti criteri:

## CONDOMINI

## AUMENTO PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| - quattro             | 10% |
| - da cinque a dieci   | 8%  |
| - da undici a venti   | 6%  |
| - da ventuno a trenta | 4%  |
| - oltre trenta        | 2%  |

3. Alla superficie riguardante la quota condominiale sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni ed agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.
4. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
5. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, all'ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

### **ART.8 – MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI**

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente è tenuto a presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, all' Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

### **ART.9 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione vengono riconosciute a fronte di particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie da determinare con riferimento al regolamento comunale dei contributi.

### **ART. 10 – MISURAZIONE DELLE SUPERFICI**

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto delle superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.

4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

#### **ART. 11 – GETTITO DELLA TASSA**

1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dall'articolo 61 del D.Lgs. n. 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il grado di copertura dei costi di servizio non potrà essere inferiore a 0,5 né superiore a 1=.

#### **ART.12 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base della quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:

- a. Costo convenzionale del servizio (Ccs): è dato dal prodotto tra il costo di esercizio (C) determinato secondo le disposizioni dell'art.61 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e il grado di copertura (gc) stabilito con le modalità dell'art. II del presente Regolamento:

$$Ccs = C * gc \quad ( \text{£} )$$

- b. Tariffa media (Tm): è data dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio (Ccs) e la superficie complessiva imponibile (S) nota o accertata.

$$Tm = Ccs / S \quad ( \text{£/mq} = \text{£} / \text{mq} )$$

- c. Produttività media (Pm): è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani (Q) complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili (S):

$$Pm = Q / S \quad ( \text{Kg /mq} = \text{Kg} / \text{mq} )$$

- d. Produttività specifica (Ps): è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività (Pc) e la superficie tassabile della stessa attività (Sc):

$$Ps = Pc / Sc \quad ( \text{Kg/mq} = \text{Kg} / \text{mq} )$$

- e. Costo medio di smaltimento (Cm): è dato tra il rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento (C) e il quantitativo di rifiuti solido urbani complessivamente prodotti (Q):

$$Cm = C / Q \quad ( \text{£/Kg} = \text{£} / \text{Kg} )$$

- f. Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività (Cc) e il quantitativo prodotta dalla stessa attività (Qc):

$$Cs = Cc / Qc \quad ( \text{£/Kg} = \text{£} / \text{Kg} )$$

3. TARIFFA UNITARIA (Tu): si ottiene applicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:

$$Tu = Tm * \frac{Ps}{Pm} * \frac{Cs}{Cm} \left( \frac{\text{£}}{\text{mq}} * \frac{\text{Kg/mq}}{\text{Kg/mq}} * \frac{\text{£/Kg}}{\text{£/Kg}} \right)$$

4. I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni, prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, o di altri Enti ed Istituti di ricerca.
5. I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti al comma precedente, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore (W), compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento (C) onde ottenere il costo peculiare di smaltimento (Cc) di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:
- $$Cc = \frac{W}{< W} * C$$
6. Il coefficiente (W) sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e delle onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento.

### ART. 13 CRITERI PER LA REVISIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
  - a. revisione annuale della tariffa media (Tm) in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
  - b. revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione alla introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenziano la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie;
2. L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al solo variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie.



## **ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI**

1. l'individuazione delle categorie e sotto categorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle loro diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

### **CATEGORIA A**

**Classe A 1** – Case, appartamenti e locali ad uso abitazione compresi gli accessori.-

**Classe A 2** – Locali destinati ad usi pubblici o privati, a studi professionali e simili.-

**Classe A 3** – Laboratori e locali artigianali, stabilimenti industriali, distributori di carburanti che producano di regola rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili agli urbani.-

**Classe A 4** – Locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri cinematografici e sale all'aperto.-

**Classe A 5** – Trattorie, osterie, bar, caffè, pubblici esercizi, negozi.-

**Classe A 6** – Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, colonie, asili.-

**Classe A 7** – Ospedali ed istituti di cura pubblici e privati che producono di regola Rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani.-

### **CATEGORIA B**

**Classe B 1** – Residenza temporanea.-

**Classe B 2** – Alberghi, esercizi alberghieri.-

**Classe B 3** – Campeggi.-

## **ART. 15 – LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

1. Sono computate in ragione del 25% le superfici scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettate alla tassa.
2. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e non contemplate dal comma precedente.

3. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base di elementi ed atti contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

#### **ART. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. COMMERCIALI E DI SERVIZI.**

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
  - a. nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica propria della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogia diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, e accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
  - b. a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forma di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, e accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
  - c. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%;
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) b) e c) la riduzione tariffaria assentita non può superare il 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

#### **ART.17 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione

di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune da utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio Nazionale.

- b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività:
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
3. E' stabilita la seguente speciale agevolazione:
  - a. esenzione totale, previa attestazione dell'Ufficio Servizi Sociali , per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate:
4. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
5. Le riduzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

#### **ART.18 – MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 21 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni una volta concesse competano anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. L'agevolazione di cui al comma 3 dell'art. 17 del presente Regolamento verrà concessa dall'Ufficio Tributi su dichiarazione dell'Ufficio Assistenza.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e dell'agevolazione.

#### **ART. 19 – CUMULO DELLE RIDUZIONI**

1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli artt. 3 e 17, commi primo e secondo, del presente Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.
2. Ove ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'art.15 del presente

Regolamento, sono cumulabili con il limite massimo dell'80 per cento della superficie complessiva.

## **ART. 20 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 50%
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il colo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art.50 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuare presso la Tesoreria Comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
  - a. occupazione effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
  - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
  - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
  - d. occupazioni per effettuazione di traslochi;
  - e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - f. occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
  - g. occupazioni realizzate con cantieri edili

## **ART.21 – DENUNCE**

1. I soggetti indicati all'art.63 del D.Lgs. n. 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'art.70 del citato Decreto Legislativo.
2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi.
3. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.  
In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
6. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, ed il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

## **ART. 22 – INIZIO, VARIAZIONI E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE**

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'art.15, primo, secondo e terzo comma, e 17 del presente Regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'art.64, comma quarto, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'art.17 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, comma sesto, del D. Lgs. 15.11.1993, n.507.

## **ART .23 – ACCERTAMENTO**

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 507/1993.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

## **ART. 24 – RISCOSSIONE**

1. La riscossione avviene con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507.
2. I ruoli sono formati dal Funzionario Responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.

## **ART. 25 – RIMBORSI E SGRAVI**

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e nei termini stabiliti dall'art.75 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.
2. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionamento Responsabile sulla base di adeguata documentazione.

## **ART. 26 –CONTROLLI**

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'Ufficio Tributi con i poteri conferitigli dall'art. 73 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuali dal comma secondo dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

## **ART. 27 – SANZIONI**

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'art.76 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.
3. Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

#### **ART. 28 – CONTENZIOSO**

1. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546, è regolato dall'articolo 63 del D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 e dall'articolo 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 638.

#### **ART.29 – OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

#### **ART. 30 – NORME ABROGATE**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

#### **ART. 31 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il Consiglio Comunale adotta, entro il 31 Ottobre 1995, per l'applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 1996, la struttura tariffaria e la classificazione in categoria e sottocategorie tassabili secondo i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 14 del presente Regolamento, indicando il rapporto di copertura delle spese.